

**DETERMINAZIONE**

<b>Numero del provvedimento</b>	<b>47</b>
<b>Data del provvedimento</b>	<b>31/03/2021</b>
<b>Oggetto</b>	<b>APPALTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA', LOTTO 3 – PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI</b>
<b>Contenuto</b>	

<b>Struttura proponente</b>	Ufficio di Direzione
<b>Resp. del procedimento</b>	Dott. Andrea Francalanci
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	

Conti Economici		
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto
€. 283.604,58 (oltre IVA 5%)	Centri Diurni e Residenziali a gestione diretta	3B02021607

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
0	0	

## IL DIRETTORE

### Visti:

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 30.12.2020;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/02/2021;

**Premesso** che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, nell'esercizio associato delle funzioni attribuite dai consorziati Comuni della zona, gestisce direttamente mediante appalto i servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale per disabili;

### Visti e richiamati:

- il decreto del Direttore n. 54/2019, con il quale si è provveduto a dare avvio, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., alla procedura di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per persone con disabilità, articolato in tre lotti funzionali, tra cui il Lotto III avente a oggetto la gestione del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità, che non è stato aggiudicato per manifesta inadeguatezza, derivante dalla mancata rispondenza ai requisiti previsti dal Capitolato speciale, dell'offerta presentata dall'unico offerente (decreto del Direttore n. 111/2019);
- il decreto del Direttore n. 135/2019, con il quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità di cui al succitato Lotto III, che è andata deserta;
- i decreti del Direttore n. 136/2019, n. 69/2020 e 125/2020, con i quali, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela degli aventi diritto ai servizi della Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità oggetto dell'appalto, è stata disposta la proroga fino al 31/03/2021;

### Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, avente a oggetto *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avente a oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse*

*all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, (c.d. “Cura Italia”), così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*

- *il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, avente a oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;*
- *il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, avente a oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;*
- *il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, avente a oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

**Preso atto** della straordinaria situazione di emergenza epidemiologica nazionale derivante dalla diffusione della malattia infettiva CoViD-19 e delle sue conseguenze sul tessuto socioeconomico nel suo complesso;

**Dato atto** che, a seguito della straordinaria emergenza suddetta, si rende necessario, nelle more di indizione della procedura di gara, prorogare ulteriormente l'affidamento suddetto, in ragione delle problematiche connesse:

- alla necessità, a fronte dei rallentamenti delle procedure di gara dovuti alle limitazioni connesse all'emergenza in corso, di garantire la necessaria continuità assistenziale e la tutela degli ospiti aventi diritto ai servizi della Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità oggetto dell'appalto in scadenza;
- alla complessità di gestione della nuova procedura di gara dovuta all'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere secondo la tempistica originariamente prevista, a causa della riconduzione delle risorse umane ad altre attività connesse all'emergenza, con particolare riferimento alla rimodulazione di numerosi servizi sociosanitari e socioassistenziali;
- alla necessità di assicurare un adeguato confronto concorrenziale, in quanto la situazione emergenziale avrebbe potuto incidere significativamente sulla capacità di alcuni Operatori Economici di partecipare alla nuova gara;

**Dato atto** altresì che, anche alla luce dei bisogni emersi nell'attuale fase di emergenza sanitaria, è in corso una valutazione circa una possibile rivisitazione dell'attuale offerta zonale dei servizi residenziali per persone con disabilità attualmente esistente che potrebbe interessare anche il servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) per persone con disabilità oggetto del presente provvedimento;

**Visti:**

- l'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., laddove prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;*
- il Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016 che al punto 1.1 chiarisce che le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici continuano ad

applicarsi anche in caso di affidamenti aggiudicati ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 per i quali siano disposte proroghe tecniche, purché la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della nuova gara;

- la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 6 ottobre 2011 che, ancorando la proroga al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, ne prevede l'ammissibilità nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia la necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

**Dato atto** altresì che la giurisprudenza si è recentemente espressa in merito alla proroga del contratto, precisando che *"quantunque la proroga del contratto (c.d. "proroga-ponte") debba essere contenuta nei limiti dello strettamente necessario a portare a termine le procedure di aggiudicazione del nuovo contratto, è altrettanto vero che il legislatore non ha posto un limite massimo al ricorso alla proroga (quando il legislatore ha inteso, in taluni settori, fissare una durata massima per i contratti in essere, l'ha stabilito con norme chiare e specifiche, come ad esempio nel settore della distribuzione del gas), mentre nell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 non v'è più traccia della fissazione di una durata massima della proroga, che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione delle nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore"* (TAR Piemonte, sez. I, sentenza n.276 del 28 febbraio 2018; cfr. TAR Lazio Latina, Sezione I, 10 dicembre 2018 n. 634);

**Dato atto** che, con nota di prot. n. 1700 inviata per PEC il 23/03/2021, è stata richiesta la disponibilità alla proroga tecnica del Contratto in essere all'operatore economico affidatario dell'appalto di cui trattasi e che lo stesso ha risposto positivamente alla richiesta mediante PEC di prot. n. 1742 del 24/03/2021;

**Considerato** che la spesa derivante dalla proroga tecnica a patti, costi e condizioni invariati per un periodo pari a nove mesi a decorrere dal 01/04/2021 al 31/12/2021 ammonta €. 283.604,58 (oltre IVA 5%), per un totale complessivo pari a €. 297.784,81, e fa carico al Bilancio consortile 2021, con imputazione sul Conto 3B02021607/2021;

**Dato atto** che:

- come anche risulta da specifiche FAQ in materia di tracciabilità, in caso di proroga tecnica dei contratti di servizio non si rende necessaria l'acquisizione del CIG, rimanendo gli stessi in capo ai precedenti affidatari;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001, né situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/2000 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013;
- della legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento sotto il profilo formale e sostanziale, in ordine alle quali il sottoscritto responsabile del procedimento esprime parere favorevole;

*Per i motivi esposti in narrativa*

## DECRETA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e in conformità con le vigenti previsioni contrattuali, il contratto in corso di validità relativo alla gestione del servizio di Comunità Alloggio Protetta (CAP) di cui al Lotto III del precedente appalto



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

- dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per disabili (CIG 5137092E69 – contraente: Cooperativa sociale G. Di Vittorio), a patti, condizioni e costi invariati, per un periodo di nove mesi (con decorrenza dal 01/04/2021 sino al 31/12/2021), fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della Società della Salute in caso di aggiudicazione del nuovo appalto prima del previsto termine;
2. di dare atto che il costo derivante dalla proroga di cui al punto 1 del dispositivo ammonta a €. 283.604,58 (oltre IVA 5%), per un totale complessivo pari a €. 297.784,81, e fa carico al Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale della Società della Salute 2021;
  3. di dare atto che per la proroga tecnica di cui al punto 1 del dispositivo non si rende necessario acquisire alcun nuovo CIG, essendo la stessa finalizzata esclusivamente a dare continuità al servizio in essere nelle more dell'individuazione del nuovo contraente e rimanendo pertanto lo stesso in capo al precedente affidatario;
  4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le ragioni di necessità e urgenza illustrate in narrativa;
  5. di trasmettere il presente decreto al contraente di cui al punto 1 del dispositivo;
  6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

**IL DIRETTORE**  
Dott. Andrea Francalanci